

PAROLACCE ED OFFESA ALL'ONORE

“Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro” (reato di ingiuria, art. 594 c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni” (reato di diffamazione, art. 595 c.p.)

“Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni” (reato di oltraggio a pubblico ufficiale, art. 341 c.p., abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205)

* * *

I reati sopra indicati fanno tutti riferimento a concetti indeterminati, quali quelli dell'onore, del decoro, della reputazione e del prestigio, espressioni che indicano tutte in realtà lo stesso bene giuridico, vale a dire l'onore in generale dell'individuo.

L'uso di tali concetti consente una lettura “elastica” della norma, che permetta all'interprete di adeguare la stessa all'evolversi dei tempi.

Il concetto di onore, infatti, non è cristallizzato nel tempo, ma in continua evoluzione, e la stessa espressione, considerata offensiva dell'onore in un determinato periodo storico, può non esserlo successivamente e viceversa.

Con riguardo alla valutazione della portata ingiuriosa delle “parolacce”, esse sono tradizionalmente considerate offensive dell'onore delle persone, ma recentemente – in concomitanza con l'uso sempre più

frequente di esse nel linguaggio comune – vi è stata una pronuncia della Suprema Corte che si pone in contrasto con tale orientamento.

Il 25 febbraio 1983, la Corte di Cassazione, sez. III, afferma che *“in tema di delitto di oltraggio a pubblico a pubblico ufficiale, la frase ‘non rompermi i c...’ e ‘non rompere le scatole a mia moglie’ ha un evidente contenuto oltraggioso e lesivo del prestigio del pubblico ufficiale cui è rivolta, anche se si tratta di espressione usata frequentemente”*.

In data 17 giugno 1986, la Suprema Corte, sezione V penale, nella sent. n. 5708, stabilisce che *“sussiste il reato di ingiuria nella pronuncia della frase ‘non rompere le scatole’”. Ciò in quanto, secondo la Corte, “detta frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, ha un indubbio contenuto lesivo del decoro, anche perché è notorio il suo riferimento agli organi genitali, cui la condotta dell’interlocutore arrecherebbe disturbo”*.

Il Tribunale di Roma, il 3 ottobre 1986, stabilisce che *“costituisce diffamazione col mezzo della stampa il riferire su un settimanale lo sfogo di un avvocato, in attesa che sia pronunciata sentenza penale nei confronti di un suo assistito, riportando anche espressioni pesantemente critiche sulla persona e sul comportamento processuale di alcuni magistrati (nella specie, sono state ritenute diffamatorie le parole ‘fesso’ e ‘coglioneria’ utilizzate da un avvocato in relazione ad un Sostituto Procuratore della Repubblica e ad un Giudice istruttore)”*.

Il 15 novembre 1993, la Pretura di Perugia afferma che *“l’espressione ‘...questi vengono a rompere i c...’ riferita a pubblici ufficiali presenti, pronunciata dall’agente nel corso di una conversazione telefonica col suo difensore, integra gli estremi del reato di oltraggio”*. Tale decisione viene poi confermata il 31 maggio 1994 dalla Corte d’appello di Perugia.

Il 28 aprile 1999 la Suprema Corte, nella sentenza n. 4709/99, nell’affermare che gli ufficiali devono usare espressioni da gentiluomo e non parolacce per rimproverare i loro sottoposti sorpresi in errore, condanna un tenente dell’Esercito reo di aver detto **“coglione”** ad un caporale suo subordinato, sancendo la *“innegabile valenza offensiva della frase, la cui portata esula dall’ambito del richiamo lecito nei*

confronti di un subordinato che non abbia correttamente svolto un compito affidatogli”.

In una recente sentenza, tuttavia, la sent. n. 41752 del 22 novembre 2001, la Corte di Cassazione, sezione VII penale, ha prosciolto un automobilista che aveva affermato ad un pedone: **“Non mi rompere i c...”**.

Quest’ultima vicenda si svolge a Roma, in un parcheggio, dove un ragazzo, tranquillamente appoggiato sulla sua automobile, viene toccato dalla macchina guidata da un giovane di 33 anni. Quando il ragazzo chiede “Aò, ma che fai?”, si sente rispondere la frase sopra riportata.

La Suprema Corte ha evidenziato che *“la tutela penale dell’onore deve limitarsi ad un minimum certo, nel senso che, al fine di accertare se sia stato lesa il bene giuridico protetto dalla norma, occorre basarsi su una media convenzionale in rapporto alla personalità dell’offeso e dell’offensore ed al contesto nel quale la frase ingiuriosa sia stata pronunciata”*. Si noti che il principio così esposto è in netto contrasto con un precedente orientamento della medesima Corte, secondo il quale *“il fatto che un’espressione ricorra frequentemente nel linguaggio del volgo non vale a privarla del suo contenuto oltraggioso”* (Cass., sez. VI, 20 dicembre 1983, n. 2044).

Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, si trattava *“di una lite tra ragazzi automobilisti, contesto nel quale vengono spesso usate frasi particolarmente colorite come quella riportata nel capo di imputazione, che hanno il senso della espressione, non certo offensiva, non mi scocciare”*.

Continua la Corte affermando che, specie tra i giovani, espressioni di tal fatta sono utilizzate quale *“intercalare”* o come *“rafforzativo del pensiero”*. Certo, si tratta pur sempre di frasi *“certamente volgari”* e *“riprovevoli sul piano morale, indici spesso di scarse capacità espressive”*, ma che comunque *“non possiedono nessuna carica offensiva”*.

Ciò considerato, si deve rilevare che *“la coscienza sociale ormai diffusa si è arresa dinanzi al diffondersi di gratuite volgarità anche attraverso il mezzo televisivo e dunque non ritiene - la Corte - che vi sia alcuna carica offensiva nelle espressioni prese in considerazione”*.

In sintesi, il ragionamento della Corte è questo:

- un'espressione si può ritenere ingiuriosa soltanto nel momento in cui non costituisca un'espressione comune in quel determinato contesto in cui è stata pronunciata, nel qual caso perde necessariamente la carica offensiva;
- sia nell'ambiente giovanile che tra automobilisti è ormai diffuso l'utilizzo di un linguaggio particolarmente volgare, ivi compresa l'espressione in questione;
- tale espressione, nel contesto in cui è stata pronunciata, non può pertanto essere considerata ingiuriosa.

Ancora non si è in grado di stabilire se la sentenza da ultimo analizzata rimarrà una pronuncia isolata, in contrasto con l'orientamento di gran lunga maggioritario - che come detto considera le parolacce lesive dell'onore a prescindere dal contesto in cui sono state proferite e dalla loro maggiore o minore ricorrenza nel linguaggio comune - ovvero se al contrario si imporrà il principio in essa contenuto.

Certo è che, in tale seconda opportunità, vi è il rischio di trovarsi nella paradossale situazione in cui l'uso sempre più diffuso di volgarità renda via via lecite (in quanto non offensive dell'onore) espressioni prima illecite, e d'altro canto la sopravvenuta liceità di espressioni volgari prima ingiuriose possa contribuire a favorire ulteriormente il loro utilizzo comune, in un circolo vizioso dall'esito preoccupante!

Giovanni Geremia